

| <i>Compiti dell'Ateneo</i> | | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|---|
| enti di diritto privato in controllo pubblico | <u>individuare</u> enti di diritto privato in controllo pubblico, tenendo conto dei criteri forniti da ANAC (DET 8-2015) - | <u>pubblicare</u> i dati di cui all'art. 22 dlgs 33/2013; nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui all'art. 22, comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'Ateneo; inoltre si applicano le sanzioni di cui all'art. 47, comma 2, dlgs 33/2013 - | <u>inserire</u> nel sito dell'Ateneo il collegamento con i siti istituzionali degli enti, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli <i>articoli 14 e 15</i> - | <u>assicurare</u> l'adozione del modello previsto dal d.lgs. n. 231/2001 da integrare con le misure organizzative e di gestione per la prevenzione della corruzione ex lege n. 190/2012 - | Qualora gli enti di diritto privato in controllo pubblico non dispongano di un sito web in cui inserire la sezione «Amministrazione trasparente», <u>rendere</u> disponibile una sezione del proprio sito in cui gli enti possano pubblicare i dati, ferme restando le rispettive responsabilità - | <u>inserire</u> all'interno dei piani di prevenzione della corruzione degli Atenei le misure, anche organizzative, utili ai fini della vigilanza sull'effettiva nomina da parte degli enti di diritto privato in controllo pubblico del RPC e sull'adozione di misure idonee a prevenire fenomeni corruttivi - |

Individuazione degli altri enti di diritto privato in controllo pubblico

Ai sensi degli artt. 11, comma 2, lett. b) Dlgs 33/2013 e dell’art. 1, comma 2, lett. c), DLgs 39/2013, nel novero degli altri enti di diritto privato in controllo pubblico ricadono gli enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria. poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

Si tratta di enti diversi dalle società, che hanno caratteristiche e struttura eterogenee; non sono riconducibili ad una categoria unitaria e non sussiste, per la loro individuazione, una nozione di controllo analoga a quella dettata dall’art. 2359 del codice civile per le società.

Tra essi rientrano in particolare gli enti costituiti in forma di “fondazione” o di “associazione” ai sensi del Libro I, Titolo II, capo II, del codice civile.

Si deve trattare di enti, in particolare associazioni e fondazioni, che hanno natura privatistica, non necessariamente con personalità giuridica, rispetto ai quali sono riconosciuti in capo alle amministrazioni pubbliche poteri di controllo che complessivamente consentono di esercitare un potere di ingerenza sull’attività con carattere di continuità ovvero un’influenza dominante sulle decisioni dell’ente.

Al fine di identificare tali enti, l’ANAC elenca, in via esemplificativa, alcuni indici, la cui ricorrenza nel caso concreto può considerarsi sintomatica della sussistenza di un controllo pubblico:

1. l’istituzione dell’ente in base alla legge o atto dell’amministrazione interessata, oppure la predeterminazione, ad opera della legge, delle finalità istituzionali o di una disciplina speciale;
2. la nomina dei componenti degli organi di indirizzo e/o direttivi e/o di controllo da parte dell’amministrazione;
3. il prevalente o parziale finanziamento dell’attività istituzionale con fondi pubblici o il riconoscimento agli enti del diritto di percepire contributi pubblici. Ciò comporta che la gestione finanziaria degli stessi sia soggetta al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall’art. 2 della l. n. 259 del 1958 per la gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;
4. il riconoscimento in capo all’amministrazione di poteri di vigilanza, tra i quali, ad esempio: - l’approvazione, da parte dell’amministrazione, dello statuto, delle eventuali delibere di trasformazione e di scioglimento; - l’approvazione, da parte dell’amministrazione, delle altre delibere più significative, come quelle di programmazione e rendicontazione economico – finanziaria; - l’attribuzione all’amministrazione di poteri di scioglimento degli organi e di commissariamento e/o estinzione in caso di impossibilità al raggiungimento dei fini statutari o in caso di irregolarità o gravi violazioni di disposizioni legislative nonché in altri casi stabiliti dallo statuto;
5. la limitazione, da parte della legge, dell’apporto di capitale privato o della partecipazione dei privati;
6. per le associazioni, la titolarità pubblica della maggioranza delle quote.

Anche in presenza dei suddetti indici, occorre procedere ad un’analisi in concreto del rapporto tra amministrazione ed ente.

In alcuni casi è possibile che la presenza anche di uno solo dei suddetti indici sia già idonea a determinare un controllo vero e proprio, come avviene, ad esempio, nel caso in cui all’amministrazione competa la nomina della maggioranza dei componenti degli organi direttivi e/o di indirizzo. Questo criterio, anche isolatamente considerato, consente di individuare una posizione di controllo pubblico. sempre che a tali organi siano demandate le principali scelte programmatiche.

Nella maggioranza dei casi, invece, verificata la presenza dei predetti indici, occorre procedere ad un’analisi in concreto del rapporto tra amministrazione ed ente.

Ai fini della individuazione della categoria, può avere rilievo il carattere delle attività svolte, quali, come si è visto, la finalizzazione delle attività alla realizzazione di un interesse pubblico: gli enti in questione, pur avendo natura privatistica, svolgono funzioni che rientrano nell’ambito dei compiti tipicamente appartenenti ai pubblici poteri, ossia funzioni cui le pubbliche amministrazioni, in loro mancanza, dovrebbero sopperire.

Compiti dell'Ateneo

| | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|
| altri enti di diritto privato partecipati | <p><u>individuare</u> enti di diritto privato partecipati, tenendo conto dei criteri forniti da ANAC (DET 8-2015) -</p> | <p>gli artt. 11 e 22 dlgs non fa riferimento a tali enti partecipati</p> | <p><u>promuovere</u>, in special modo nel caso in cui gli Atenei corrispondano all'ente forme di finanziamento a vario titolo riconosciute, l'adozione di protocolli di legalità che disciplinino specifici obblighi di prevenzione della corruzione e di trasparenza, calibrati e specificati in base alla tipologia di poteri, di vigilanza, di finanziamento o di nomina, che l'Ateneo esercita. I protocolli di legalità devono disciplinare, ad esempio, gli obblighi di trasparenza e di informazione sull'uso delle risorse pubbliche. Nel caso di esercizio di soli poteri di vigilanza, nei protocolli saranno indicate le modalità per rendere tale attività efficace e trasparente, assicurandone la conoscibilità degli esiti -</p> | <p><u>promuovere</u> l'adozione, da parte di questi soggetti, di modelli come quello previsto nel d.lgs. n. 231 del 2001, laddove ciò sia compatibile con la dimensione organizzativa degli stessi -</p> | <p><u>promuovere</u>, all'interno dei protocolli di legalità di cui al precedente paragrafo, l'applicazione anche da parte di tali enti degli obblighi di trasparenza individuati per le società a partecipazione pubblica non di controllo -</p> | |
|---|--|--|--|---|--|--|

| | |
|--|---|
| <p><u>Individuazione degli altri enti di diritto privato partecipati (det. ANAC 8/2015)</u></p> <p>dalle società, non sottoposti a controllo pubblico, le cui decisioni e la cui attività non risultano soggette al controllo dell'amministrazione.</p> <p>Hanno un rilievo pubblico in quanto deputate a svolgere attività amministrative ovvero attività di interesse generale.</p> <p>All'amministrazione sono attribuiti poteri di vigilanza in ragione della natura pubblica dell'attività svolta. Detti poteri possono sostanziarsi, ad esempio, nell'approvazione da parte dell'amministrazione degli atti fondamentali, nella formulazione di rilievi sui bilanci, nei compiti di verifica dell'effettiva tutela dei beneficiari secondo le forme individuate negli statuti.</p> <p>Rientrano in questa categoria le fondazioni bancarie, le casse di previdenza dei liberi professionisti, le associazioni e le fondazioni derivanti dalla trasformazione per legge di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonostante l'indubbio rilievo di interesse generale delle funzioni ad esse attribuite.</p> | <p>Sono enti di natura privatistica, diversi</p> |
|--|---|

Compiti dell'Ateneo

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| società in controllo pubblico | <u>individuare</u> le società controllate tenendo conto dei criteri ANAC (Det 8-2015); nei gruppi societari l’individuazione del tipo di società (in controllo pubblico o a partecipazione pubblica non di controllo) deve essere fatta con riguardo ad ogni società del gruppo, indipendenteme nte dalla natura della partecipazione | <u>pubblicare</u> i dati di cui all'art.22 dlgs 33/2013; in caso di mancata o incompleta pubbl dei dati relativi agli enti di cui all'art. 22, comma 1, è vietato all'Ateneo erogare in loro favore di somme a qualsivoglia titolo; inoltre si applicano le sanzioni di cui all'art. 47, co 2, dlgs 33/2013 | <u>inserire</u> nel sito dell'Ateneo il collegamento con i siti istituzionali degli enti, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15 - | <u>assicurare</u> l’adozione del modello di cui al d.lgs 231/2001 - | ove la società non disponga di un sito internet, <u>rendere</u> disponibile una sezione del proprio sito in cui la società possa predisporre la sezione “Società trasparente” e pubblicarvi i dati, ivi incluse le misure per la prevenzione della corruzione ex lege n. 190/2012, ferme restando le rispettive responsabilità- | se l'Ateneo propone o effettua la nomina degli amministratori, <u>verificare le inconferibilità, assicurando</u> che:a) gli incarichi o gli interpellati riportino espressamente le condizioni ostative al conferimento incarico e le cause di incompatibilità; b) gli interessati dichiarino l’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità all’atto dell’incarico; c) gli interessati dichiarino annualmente l’insussistenza di cause sopravvenute di incompatibilità - | <u>promuovere</u> l’adozione da parte delle società di misure che incoraggino il dipendente a denunciare gli illeciti, garantendogli la riservatezza dell’identità. <u>Favorire</u> che le società assicurino la trasparenza del procedimento di segnalazione, definendo e rendendo noto l’iter, termini certi per l’avvio e la conclusione dell’istruttoria e i soggetti che gestiscono le segnalazioni - | <u>vigilare</u> sulla nomina del RPC da parte delle società controllate e sull’adozione delle misure di prevenzione della corruzione. A tal fine l'Ateneo <u>prevede apposite misure</u> , anche organizzative, all’interno dei propri piani di prevenzione della corruzione - | <u>promuovere</u> l’inserimento, anche negli statuti societari, di meccanismi sanzionatori a carico degli amministratori che non abbiano adottato le misure organizzative e gestionali per la prevenzione della corruzione ex l. 190/2012 o il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità - | Le singole società, <u>d’intesa con le amministrazioni controllanti</u> o, ove presenti, con quelle vigilanti, indicano chiaramente nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, quali attività rientrano fra quelle di «pubblico interesse regolate dal diritto nazionale o dell’Unione europea» e quelle che, invece non lo sono (ad es. quelle commerciali) - | <u>verificare*</u> l’identificazione delle attività di pubblico interesse volta ad assicurare il pieno rispetto della normativa in materia di trasparenza - |
|-------------------------------|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

Individuazione delle società in controllo pubblico (det. ANAC 8/2015)
Si tratta di società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni pubbliche, individuate ai sensi dell’art. 2359, co. 1, numeri 1 e 2, del codice civile. In particolare si è in presenza di società controllate quando la pubblica amministrazione dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria (art. 2359, co. 1, n. 1), ovvero di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante nell’assemblea ordinaria (art. 2359, co. 1, n. 2).
Le società in house rientrano nell’ambito delle società controllate cui si applicano le norme di prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012.

Le norme in tema di anticorruzione si applicano anche quando il controllo sulla società sia esercitato congiuntamente da una pluralità di amministrazioni, cioè in caso di partecipazione frazionata fra più amministrazioni in grado di determinare una situazione in cui la società sia in mano pubblica. -

*la verifica va svolta dalle amministrazioni controllanti o da quelle vigilanti – laddove dette funzioni siano in capo ad amministrazioni diverse.

Compiti dell'Ateneo

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| società a partecipazione pubblica non di controllo | <u>individuare</u> le società a partecipazione pubblica non di controllo tenendo conto dei criteri forniti da ANAC (DET 8-2015); all'interno di gruppi societari l'individuazione del tipo di società, se in controllo pubblico o a partecipazione pubblica non di controllo, deve essere fatta con riguardo ad ogni singola società del gruppo, indipendentemente dalla natura della capogruppo - | <u>pubblicare</u> i dati di cui all'art. 22 dlgs 33/2013; nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui all'art. 22, comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'Ateneo; inoltre si applicano le sanzioni di cui all'art. 47, comma 2, dlgs 33/2013 - | <u>inserire</u> nel sito dell'Ateneo il collegamento con i siti istituzionali degli enti, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli <i>articoli 14 e 15</i> - | <u>promuovere</u> l'adozione da parte delle società a partecipazione pubblica non maggioritaria del modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001. Ove non sia adottato, <u>stimolare</u> la programmazione di misure organizzative ai fini di prevenzione della corruzione ex l. 190/2012 - | Qualora la società non disponga di un sito internet in cui costituire la sezione "Società trasparente", <u>rendere</u> disponibile una sezione del proprio sito in cui le società partecipate possano predisporre la sezione "Società trasparente" in cui pubblicare i dati, ferme restando le rispettive responsabilità. |
|---|---|--|--|--|--|

Individuazione delle società a partecipazione pubblica non di controllo (det. ANAC 8/2015).

Come definite all'art. 11, comma 3, del d.lgs. n.33/2013, sono società a partecipazione pubblica non maggioritaria, in cui, cioè, la partecipazione pubblica non è idonea a determinare una situazione di controllo. Rientrano fra gli enti regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. d), numero 2), del d.lgs. n. 39/2013; sono tenute a rispettare le norme sulla incompatibilità previste nel medesimo decreto ed, in particolare, dagli articoli 9 e 10.